



TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE

Il Giudice Designato

sciogliendo la riserva assunta all'udienza in data 17 maggio 2012 nel procedimento iscritto al n. 661/2012 R.G./C.,

promosso da:

C. [redacted] S. [redacted] rappresentata e difesa dall'Avv. C. [redacted] B. [redacted]

-PARTE RICORRENTE-

contro

Q. [redacted] s.r.l. e L. [redacted] A. [redacted] rappresentati e difesi dall'Avv. S. [redacted] C. [redacted]

-PARTE RESISTENTE -

avente ad oggetto: Ricorso ex art. 700 c.p.c.

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Con ricorso ai sensi dell'art. 700 c.p.c. S. [redacted] C. [redacted] ha esposto che:

- il suo compagno, R. [redacted] B. [redacted], aveva costituito la Q. [redacted] s.r.l., ma non volendo figurare direttamente, aveva intestato fiduciariamente le quote rappresentanti il 95% del capitale sociale ad A. [redacted] L. [redacted];
- lei stessa aveva fornito la provvista necessaria per costituire il capitale sociale, pari ad euro 10.000,00;
- in ottemperanza agli accordi fiduciari, A. [redacted] L. [redacted] e R. [redacted] B. [redacted] avevano successivamente stipulato atto di cessione delle quote rappresentanti il 95% del capitale sociale;
- nella medesima data R. [redacted] B. [redacted] aveva ceduto ad ella ricorrente le suddette quote;
- tuttavia, il L. [redacted] si era rifiutato di procedere alla ripetizione dei menzionati atti di cessione davanti a Notaio rogante, ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese, sicché essi atti risultavano inopponibili alla società ed

ai terzi;

-approfittando di ciò, A. L. le aveva impedito l'accesso in azienda e l'esercizio dell'attività d'impresa, compiendo altresì atti gestori pregiudizievoli per l'azienda medesima;

-aveva quindi intenzione di promuovere giudizio di merito finalizzato all'accertamento della titolarità, in capo a sé, delle quote della Q. s.r.l. rappresentanti il 95% del capitale sociale, la trascrizione della sentenza nel registro delle imprese, la restituzione dell'azienda.

Per evitare di subire pregiudizio durante il tempo occorrente per la definizione del giudizio di merito, la ricorrente ha chiesto che il Tribunale ordinasse ad A. L., ai sensi dell'art. 700 c.p.c., l'immediata restituzione della Q. s.r.l. nella sua disponibilità ovvero, in subordine, la nomina di un custode giudiziario che provveda alla gestione temporanea dell'azienda.

Si sono costituiti in giudizio A. L. e la Q. s.r.l., i quali hanno contro dedotto che:

-R. B. si era reso inadempiente alla scrittura di cessione delle quote sociali, in quanto non aveva integralmente corrisposto il corrispettivo previsto;

-i 10.000,00 euro versati dalla ricorrente costituivano un finanziamento per cui era stato previsto un rimborso rateale, e non rappresentavano, quindi, un versamento del capitale sociale;

-il L. aveva intimato a R. B. di indicare il nominativo del professionista davanti al quale formalizzare l'atto di cessione entro 10 giorni, pena la risoluzione della cessione, sicché, non avendo il B. ottemperato, la cessione di quote doveva reputarsi risolta;

-il L., amministratore per espressa previsione dell'atto costitutivo, non aveva mai compiuto atti di *mala gestio*, ed anzi aveva effettuato diversi versamenti in denaro in favore della società, serviti, tra l'altro, alla ricostituzione del capitale sociale per ripianare le perdite registrate nell'esercizio 2010.

Ciò premesso, i resistenti hanno chiesto il rigetto del ricorso.

*** **

A fronte della proposizione di un ricorso ai sensi dell'art. 700 c.p.c., la valutazione preliminare da compiere, con precedenza rispetto

all'accertamento della sussistenza dei requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, riguarda il rispetto del carattere residuale e strumentale che deve possedere il rimedio cautelare atipico.

Residualità vuol dire che occorre verificare se, in astratto (e, quindi, indipendentemente dalle ragioni che in concreto ostino all'esercizio dell'azione o la rendano infondata nel merito), l'ordinamento appresti una forma di tutela tipica tale da consentire il conseguimento, in via d'urgenza, della tutela innominata prevista dagli artt. 700 e ss. cod. proc. civ. (Cass. Sez. II n. 5925 del 15/06/1999).

La strumentalità deve invece essere intesa come possibilità del provvedimento cautelare di assicurare la fruttuosità e l'effettività della tutela giurisdizionale, ed ha come corollario che il provvedimento ex art. 700 c.p.c. non può aprire la via a forme di tutela che non sarebbe possibile conseguire attraverso il giudizio di merito dal che il provvedimento atipico dovrà avere nella maggior parte dei casi contenuto anticipatorio della futura decisione di merito, ovvero conservativo dei suoi effetti, sempre peraltro negli evidenziati limiti cui soggiacerebbe la cognizione piena.

Ciò premesso, deve rammentarsi che parte ricorrente ha chiesto, testualmente, *"l'immediata restituzione della Q. s.r.l. nella disponibilità della sig. S. o, in subordine, a custode all'uopo nominato per procedere alla gestione temporanea ed in via urgente dell'azienda"*, prospettando una futura azione di merito *"che accerti e dichiari la titolarità delle quote della Q. s.r.l. in capo alla C. e condanni alla restituzione dei mobili, documenti e quant'altro costituisca l'azienda"*.

Ebbene, ritiene questo Giudice che la domanda cautelare sopra descritta trovi la sua forma tipica di tutela nel sequestro giudiziario, che può essere concesso, come è noto, quando è controversa la proprietà o il possesso di beni mobili, immobili o universalità di mobili (espressione che è stata interpretata in senso lato dalla giurisprudenza, sino a ricomprendere non solo le azioni di rivendicazione, reintegrazione o manutenzione, ma anche azioni di tipo personale, che tendano a conseguire la restituzione od il rilascio di cosa pervenuta nella disponibilità altrui) ed è opportuno provvedere alla loro gestione temporanea, essendovi pericolo di alterazione, dispersione o

sottrazione dei beni medesimi, tale da rendere incerta una futura esecuzione per consegna o rilascio ed opportuna una gestione temporanea.

Nel caso di specie, a prescindere dal *fumus* riscontrabile in relazione alle due contrapposte prospettazioni, è evidente che vi sia controversia sulla proprietà delle quote sociali: la ricorrente afferma, infatti, di esserne proprietaria in forza dei due contratti di cessione, rispettivamente da A. [REDACTED] L. [REDACTED] a R. [REDACTED] B. [REDACTED], e da quest'ultimo alla ricorrente medesima; il resistente, per parte sua, deduce l'inadempimento ai suddetti contratti di cessione da parte del B. [REDACTED] e la risoluzione dei medesimi.

Del resto, in tema di *periculum in mora* la ricorrente argomenta proprio in relazione alla possibilità che una cattiva gestione da parte dell'amministratore L. [REDACTED] comporti la definitiva dispersione dell'avviamento e degli altri valori aziendali, così delineando il tipico pericolo che si è visto essere sotteso all'esperibilità del rimedio di cui all'art. 670 c.p.c.

In relazione alla seconda ragione di paventato pregiudizio prospettato da parte ricorrente, rappresentato dalla possibilità che un terzo di buona fede acquisti le quote dal L. [REDACTED], la restituzione dell'azienda di per sé non recherebbe alcun beneficio, per cui difetta la strumentalità del rimedio ex art. 700 c.p.c. rispetto ad un'utilità conseguibile con la sentenza definitiva del giudizio di merito.

D'altra parte, il rimedio finalizzato a neutralizzare gli effetti della durata del processo di merito, più corretto in relazione all'esigenza cautelare in commento, appare essere la trascrizione della domanda giudiziale volta ad ottenere l'accertamento della titolarità delle quote.

Alle argomentazioni che precedono può infine aggiungersi che la domanda di tutela cautelare avanzata dalla ricorrente appare difettare del *fumus boni iuris*, ove si consideri che la titolarità delle quote non dà di per sé diritto alla gestione della società, essendo all'uopo necessaria una deliberazione dell'assemblea dei soci di revoca dell'amministratore in carica e contestuale nomina di nuovo amministratore; sotto questa luce, dunque, la domanda di restituzione dell'azienda, alla stregua di una valutazione sommaria propria del presente procedimento, non risulta accoglibile nell'ambito della prospettata azione di accertamento della titolarità delle quote.

Per questi motivi il ricorso deve giudicarsi inammissibile ed in ogni caso

carente del requisito del *fumus boni iuris*.

La difficoltà teorica delle questioni trattate giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Novara,

pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 700 c.p.c. proposto da S██████

C██████ nei confronti di A██████ L██████ e Q██████ s.r.l.,

dichiara l'inammissibilità del ricorso;

compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Novara, 21 maggio 2012.

Il Giudice
dott.ssa Simona Gambacorta

CASO.it